

Pubblicato il 15/07/2022



N.04593 2022 REG.PROV.CAU.
N. 06709/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2022, proposto da Alessandro Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero per la Semplicazione e La Pubblica Amministrazione;
 - Ministero dell'Interno;
 - Ministero dell'Economia delle Finanze;
 - La Commissione Ripam;
 - Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro;
 - Formez Pa;
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Lorenzo Leotta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso riportante "Concorso Ripam per il L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Esito provvisorio prove preselettive" comprensivo degli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 21 marzo 2022 nella parte in cui pur includendo parte ricorrente ma con un punteggio errato;
- del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente; • del foglio contenente le "istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva" nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- ove servisse, del foglio anagrafica, nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- ove esistente, del verbale d'aula redatto in occasione della prova preselettiva, nella parte in cui consente la lesione del principio dell'anonimato;
- del bando del concorso pubblico indetto dalla COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL), nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato;
- della graduatoria di merito;
- di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente, connesso, collegato

o consequenziale agli atti e provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti;

NONCHE' PER LA CONDANNA

- ex art 30 cpa delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art 30 cpa mediante l'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria di merito valevole per l'eventuale assunzione prevista dal concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso

- appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* relativamente alla contestazione del quesito n. 9 somministrato al ricorrente (“*Quando il mio lupo ulula vuol dire che è impaurito*”. *Se tale affermazione è vera, individua l'unica affermazione corretta:*

1) *Il mio lupo non sta ululando, quindi è impaurito*; 2) *Il mio lupo non è impaurito, quindi non ulula*; 3) *Il mio lupo non sta ululando, quindi non è impaurito*”), il quale sembra presentare due risposte parimenti esatte, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito da parte dell’Amministrazione;

- non appare positivamente apprezzabile sotto il profilo cautelare quanto alla attribuzione del punteggio di cui all’art. 9, lett i), del bando per il titolo *ante lauream* rilasciato dal Goethe-Institut, che non sembra avere le caratteristiche di un “corso o diploma di specializzazione”;

Considerato che quanto sopra rende necessario che l’Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Reputato inoltre necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando, in considerazione del numero elevato di contraddittori, la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente

ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 11 gennaio 2023;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 11 gennaio 2023.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

N. 06709/2022 REG.RIC.

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

